



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Vice Direzione Generale Territorio

Settore Affari Giuridici Territorio

Genova, 19/06/2019

Prot: PG/2019/173692

Classificazione: 2019/G11.1.3/25

Oggetto: Comune di PONTEDASSIO (IM) –
Quesito in merito ai rapporti tra i
procedimenti di accertamento di
conformità di cui agli artt. 36 e 37 DPR
380/2001 e s.m. e adempimenti previsti
dalla disciplina per le costruzioni in
zone sismiche.

Al Comune di
PONTEDASSIO (IM)
Area Urbanistica
Edilizia privata
Trasmessa PEC

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito ai rapporti tra i procedimenti di accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 37 del DPR n. 380/2001 e s.m. di interventi edilizi abusivamente realizzati in zone sismiche e gli specifici adempimenti previsti dalla disciplina per le costruzioni in tali zone dagli articoli 93 e 94 del medesimo DPR 380, in relazione ai profili giuridico-amministrativi di carattere generale del quesito possono esprimersi le seguenti considerazioni.

In base alla vigente normativa e agli orientamenti della giurisprudenza l'effetto di sanatoria derivante dalla definizione dei procedimenti di accertamento di conformità di cui ai citati articoli 36 e 37 del T.U. dell'edilizia opera con esclusivo riferimento alle violazioni della normativa urbanistico-edilizia, ma non determina l'estinzione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni di legge relative alle costruzioni nelle zone sismiche. A fronte della violazione di tale disciplina non è pertanto prevista la possibilità di procedere a forme di sanatoria con le modalità previste per l'accertamento di conformità degli illeciti edilizi, data l'impossibilità di estinguere con tali modalità gli effetti penali derivanti dalla violazione di disposizioni diverse da quelle stabilite dalla normativa urbanistico-edilizia (art. 45 DPR 380/2001 e s.m.).

Da quanto sopra ne consegue che nelle fattispecie di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio nonché in assenza delle autorizzazioni o degli adempimenti stabiliti per le costruzioni in zone sismiche dagli articoli 93 e 94 del DPR 380/2001 e s.m., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per tali violazioni (art. 95 DPR 380), il rilascio di accertamento di conformità sotto il profilo edilizio non può prescindere dalla verifica della conformità degli interventi stessi rispetto alla normativa tecnica per le costruzioni attualmente operante con le modalità previste dalla legge. In base ai richiamati orientamenti non è pertanto da ritenersi consentito il rilascio di provvedimenti di accertamento di conformità urbanistico-edilizia in assenza della preventiva acquisizione dell'autorizzazione prevista per le costruzioni in zona sismica e, quindi, della verifica della conformità dell'intervento alla normativa tecnica per le costruzioni vigenti.

E

Comune di Pontedassio

Protocollo N.0004434/2019 del 20/06/2019

Le indicazioni di cui sopra sono necessariamente riferite ai profili generali della disciplina legislativa in materia di procedure edilizie di accertamento di conformità, non rientrando nelle competenze dello scrivente Settore aspetti relativi allo specifico campo di applicazione della normativa tecnica sulle costruzioni e delle procedure relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche di cui al Capo IV del DPR 380/2001 e s.m. .

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

(Dott. Daniele Casanova)



Visto

Il Vice Direttore Generale Territorio

(Arch. Pierpaolo Tomiolo)

